



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4.

**I COMMISSIONE CONSILIARE
DECISIONE N. 3/P DEL 21 GIUGNO 1999**

Numero componenti I Commissione: 13

All'apertura della seduta sono presenti 11 Commissari.

1. La I Commissione, nella seduta del 21 giugno 1999, ha esaminato il seguente provvedimento, trasmesso dalla III Commissione consiliare per il parere finanziario in data 26 marzo 1999:

Riesame Legge regionale "Disciplina per l'attivazione dei corsi di qualificazione per l'accesso al profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza" (AC 273/A).

2. La I Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole alla norma finanziaria del provvedimento di cui all'oggetto.

3. Il suddetto parere è stato espresso con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Crocco, Basurto, Festinante, Rinaldi, Santaniello.

contrari: Angiuli, Introna, Pepe (in sostituzione di Tondo), Tagliente.

assenti al momento del voto: Sgobio, Tarquinio (in sostituzione di Fitto).

**DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Ignazio DAMIANI)**

**PRESIDENTE I COMMISSIONE
(Avv. Antonio CROCCO)**



54

Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi - scalf)

Art.1

Art.1

1. La Giunta regionale individua le Aziende ospedaliere e le Aziende unità sanitarie locali presso cui sono istituiti i corsi di formazione professionale di "operatore tecnico addetto all'assistenza", di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n.384 e relativo regolamento approvato con decreto del Ministro della sanità 26 luglio 1991, n.295.

1. idem

2. Ciascuna azienda sanitaria, sede di corso, istituisce sezioni per un numero di allievi non inferiore a venti, in funzione del fabbisogno territoriale.

2. idem

3. Nel programma formativo annuale la Giunta regionale stabilisce il numero dei corsi da assegnare alle sedi di formazione.

3. idem

4. L'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura non superiore al 50 per cento della disponibilità, al personale ausiliario specializzato addetto ai servizi socio-sanitari, in possesso del diploma della scuola dell'obbligo, in servizio di ruolo presso le Aziende unità sanitarie locali. Per gli allievi esterni il requisito minimo di ammissione ai corsi di cui al comma 1 è costituito dal possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

4. L'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1 è riservata, in misura del 60 per cento della disponibilità, al personale ausiliario ecc..... idem idem

Art. 2

Art.2

1. La spesa per lo svolgimento dei corsi è a carico del fondo sanitario regionale.

1. idem